

**FONDAZIONE
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO**

**SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI
SERVIZI IGIENICI DEI PADIGLIONI 6, 10, 14 E 18 DI FIERA MILANO RHO, CON OPZIONE
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEI PADIGLIONI 2, 4, 22 E 24**

* * *

QUESITI E CHIARIMENTI

QUESITO 1

Nel Bando vi è scritto che non è possibile cedere, anche parzialmente, ai subappaltatori parte delle lavorazioni, mentre in altra parte viene acconsentita questa possibilità.

Chiediamo un chiarimento in merito e in caso di risposta affermativa, quale documentazione si deve produrre?

CHIARIMENTO 1

L’art. 12 dell’Avviso di manifestazione di interesse vieta la cessione, anche parziale, del contratto (non dei lavori); viceversa, lo stesso articolo, nel prosieguo, specifica le condizioni alle quali è ammesso il subappalto dei lavori.

Non vi è pertanto contrasto tra le due previsioni.

QUESITO 2

La mancanza del requisito dei 35 dipendenti assunti in impresa nell'ultimo triennio è causa di esclusione dalla gara? La nostra impresa non ha un simile numero di dipendenti ma sarebbe disposta ad assumere in caso di aggiudicazione.

CHIARIMENTO 2

La richiesta di cui all’art. 8.1.b) è un requisito di ammissibilità; l’operatore che intende partecipare alla selezione deve perciò dimostrare di possedere tale requisito secondo quanto richiesto nell’avviso di manifestazione di interesse all’atto della candidatura.

QUESITO 3

Si richiede chiarimento al punto 8.1 lettera b), in quanto codesta impresa possiede tutti i requisiti che la stazione appaltante chiede, ma visto che la ditta è nata nell'anno 2021 non possiede un numero medio annuo di personale pari ad almeno 35 dipendenti.

In merito a questo, anche se non in possesso di quest'ultimo è possibile ugualmente fare richiesta di manifestazione di interesse?

CHIARIMENTO 3

Precisando che Fondazione Fiera Milano è un soggetto di diritto privato e che pertanto non si configura quale stazione appaltante ma quale committente, si conferma che, nel caso di società nate successivamente al 2019, è sufficiente, per la partecipazione alla selezione, che il possesso del requisito di cui al punto 8.1.b) del bando sia riferito agli anni di vita della società.